Studio Galaverni 1925

UFFICIO FONDATO NEL 1925

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 - 42124 REGGIO EMILIA Telefono 0522 / 51.85.25 - Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it - E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI Rag. LORETTO GRASSELLI Dott. MARIO COSTI TONARELLI Dott.ssa BARBARA BENATTI Rag. BRUNO BERTOCCHI Dott. EMANUELE GALAVERNI Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg. **CLIENTI**

LORO SEDI

li, 7 marzo 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 7/2024

CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 15 gennaio 2024, n. 8253, sono stati approvati i nuovi modelli di "**Certificazione Unica 2024**" relativi all'anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione riquardanti principalmente i sequenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- compensi corrisposti a lavoratori autonomi, abituali o occasionali. **Devono essere certificati anche i compensi corrisposti agli esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il regime dei **contribuenti minimi** di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011 e per il **regime forfetario** di cui all'art. 1 della L. 190/2014, nonostante tali compensi non siano soggetti a ritenuta d'acconto;
- provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- compensi corrisposti dai condomini per contratti d'appalto;
- compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

La CU 2024 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai percettori dei compensi;
- il modello ordinario, più corposo rispetto a quello sintetico, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Per entrambi gli adempimenti la scadenza è fissata nel prossimo **18 marzo 2024** (cadendo il 16 marzo di sabato) e riguarderà sia la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate che la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato.



Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata modello 730, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha precisato che anche per quest'anno 2024 l'invio all'Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il **31 ottobre 2024** (termine di presentazione del modello 770). Possono quindi usufruire di questo maggior termine le "Certificazioni Uniche 2024" riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai cd "contribuenti minimi" o ai "contribuenti forfetari", le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto. Resta in ogni caso confermato il termine del 18 marzo 2024 per la consegna delle certificazioni ai percettori dei compensi.

La precisazione contenuta nella risoluzione n. 13/E si è resa necessaria in quanto il D.Lgs. 1/2024 in tema di semplificazione degli adempimenti tributari, prevede che a partire da quest'anno (per i redditi 2023), l'Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di Partita Iva, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria (comprese le certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta). A rigore, quindi, le CU di tutti i professionisti andrebbero inviate entro il 18 marzo 2024 affinché vengano incluse nelle precompilate.

L'Agenzia, evidenziando che la predisposizione della versione precompilata del modello Redditi riguardante l'anno 2023 è sperimentale, ha comunque confermato la possibilità di presentazione delle CU di lavoro autonomo "professionale" entro il termine del 31 ottobre 2024, pur invitando i sostituti al rispetto della scadenza del 18 marzo in modo da agevolare l'inserimento dei dati nella precompilata.

Altre tipologie di redditi da certificare, per le quali non deve essere utilizzata la "Certificazione Unica" e non si rende necessaria la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- interessi corrisposti dalle società ai propri soci non imprenditori a remunerazione dei finanziamenti fruttiferi da questi erogati a favore delle società stesse;
- interessi dovuti su prestiti obbligazionari con applicazione di ritenuta a titolo d'acconto. Gli interessi sui prestiti obbligazionari sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto qualora il percettore sia una società di persone o di capitali;
- distribuzione di dividendi da parte di soggetti IRES, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La certificazione di quest'ultima tipologia di redditi (dividendi non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) deve avvenire con il modello CUPE (certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati) che, per gli utili e proventi corrisposti nel 2023, deve essere rilasciata ai percettori dei proventi entro il 18 marzo 2024. Il modello CUPE da utilizzare è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15 gennaio 2019) e le istruzioni di riferimento sono quelle aggiornate al 18 dicembre 2023.

Circa la tassazione dei dividendi la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone





fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo va assoggettato ad una ritenuta a titolo di

Tuttavia, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, limitatamente agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (articolo 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017). L'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/E/2022 ha precisato che il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1º gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito si riporta un riepilogo delle modalità di tassazione dei dividendi, precisando che la tassazione nella misura del 40%, 49,72% e 58,14%, a seconda del periodo di formazione degli utili, in capo alle persone fisiche non imprenditori per le partecipazioni non qualificate, si riferisce esclusivamente al periodo transitorio sopra illustrato.

Percipiente	Partecipazioni in società residenti in Italia			
	Utili formati fino al 31.12.2007	Utili formati fino dal 01.01.2008 al 31.12.2016	Utili formati dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Utili formati dal 01.01.2018
Persone fisiche	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
imprenditori	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%	
Società di persone e persone fisiche imprenditori	Imponibili nel limite del 40%	Imponibili nel limite del 49,72%	Imponibili nel limite del 58,14%	
Società di capitali	Imponibili nel limite del 5%			

Si ricorda infine che il D.M. 26 maggio 2017 prevede che i dividendi distribuiti al socio devono considerarsi formati dapprima con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibili nella misura del 40%), successivamente con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (imponibili nella misura del 49,72%) e solo in via residuale con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili nella misura





del 58,14%). Tale precisazione continua a trovare una concreta applicazione nel caso di distribuzione di dividendi a società di persone e a imprenditori individuali.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.





